SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
5 aprile 1990 *

Nel procedimento C-109/89,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla cour du travail di Liegi nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Office national des pensions

e

Ernesto Bianchin

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del trattato CEE relativi alla libertà di circolazione dei lavoratori,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori M. Zuleeg, presidente di sezione, J. C. Moitinho de Almeida e F. Grévisse, giudici,

(motivazione non riprodotta)

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla cour du travail di Liegi, con sentenza 24 marzo 1989, dichiara:

1) **Qualora un lavoratore subordinato o autonomo percepisca una pensione in forza della sola normativa nazionale, il regolamento (CEE) n. 1408/71 non osta a che venga integralmente applicata nei suoi confronti la sola normativa nazionale, comprese le norme anticumulo nazionali, a meno che l'applicazione di tale nor-**

* Lingua processuale: il francese.

mativa nazionale risulti per il lavoratore meno favorevole dell'applicazione del regime di cui all'art. 46 del regolamento (CEE) n. 1408/71. In quest'ultimo caso le disposizioni dell'art. 46 debbono essere applicate tenendo conto del fatto che, in forza dell'art. 12, n. 2, ultima frase, del regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla normativa nazionale non si applicano qualora l'interessato fruisca di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale, liquidate dagli enti dei vari Stati membri. Una pensione anticipata di vecchiaia ed una pensione d'invalidità debbono essere considerate come aventi la stessa natura ai sensi dell'art. 12, n. 2, del regolamento.

2) Qualora venga applicata solo una normativa nazionale, la qualificazione, con riguardo alle norme anticumulo di questa normativa, di una pensione anticipata di vecchiaia, versata in forza della sola normativa di questo Stato, e di una pensione d'invalidità attribuita da un altro Stato membro non rientra nell'ambito del diritto comunitario.